



**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA
DI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI**

INDICE

Art. 1	Premessa	6.2	Pubblicità e uso del marchio di certificazione
Art. 2	Oggetto del regolamento	6.3	Uso non corretto e fraudolento del marchio
2.1	Definizioni	6.4	Modifiche alle condizioni di certificazione
Art. 3	Documenti di riferimento	Art. 7	Sorveglianza
3.1	Documenti di riferimento di csicert	Art. 8	Modifiche ed estensione della certificazione
3.2	Documenti di riferimento per l'organizzazione	Art. 9	Validità e rinnovo della certificazione
Art. 4	Condizioni generali per l'ottenimento e il mantenimento della certificazione	Art. 10	Rinuncia, riduzione, sospensione e revoca della certificazione
Art. 5	Fasi della certificazione	10.1	Rinuncia
5.1	Presentazione della domanda di certificazione	10.2	Riduzione
5.2	Valutazione	10.3	Sospensione
5.2.1	Visita di check up	10.4	Revoca
5.2.2	Visite ispettive	Art. 11	Sanzioni
5.2.2.1	Verifiche ispettive iniziali	Art. 12	Reclami, appelli e contenziosi
5.2.3	Prove di controllo	12.1	Reclami
5.2.4	Rapporti di valutazione	12.2	Appelli
5.2.5	Valutazione dei risultati delle verifiche e delle prove	12.3	Contenziosi
Art. 6	Concessione della certificazione e autorizzazione all'uso del marchio	Art. 13	Tariffe
6.1	Emissione del certificato di conformità	Art. 14	Consenso al subappalto
		Art. 15	Riservatezza

09/05/2014	001/04	5	Parti evidenziate	M.Scanagatta S.Tornielli	R. Gatti
14/09/2011	001/04	4	Par 5.2.2: nomenclatura classificazione dei rilievi	R. Zavattari S. Tornielli	P.Cau
14/12/2010	001/04	3	Par 5.1, 5.2; Par 6.1; Par 9	R. Zavattari S. Tornielli	P.Cau
20/01/2009	001/04	2	Parti evidenziate	R. Zavattari	P.Cau
08/01/2007	001/04	1	Parti evidenziate	R. Zavattari	P.Cau
01.03.2004	001/04	0	Prima emissione. Sostituisce Reg. 003/92	R. Zavattari	P.Cau
Data	Doc. N.	Rev.	Descrizione	Visto	Approvato

Art. 1 PREMESSA

Il presente regolamento definisce le attività di CSI Spa per la certificazione volontaria di prodotti/processi/servizi e delle modalità che le Organizzazioni devono seguire per ottenere e mantenere tale certificazione.

Nota – nel seguito del testo ovunque sia utilizzato il termine prodotto, questo deve intendersi come prodotto/processo/servizio

Un'Organizzazione, per ottenere la certificazione, dovrà dimostrare che un prodotto, processo o servizio è conforme a un documento tecnico di riferimento.

Il richiedente la certificazione può essere qualsiasi tipo di Organizzazione, senza discriminazioni di alcun genere, a meno che non sia sottoposta a provvedimenti legali che impediscano l'immissione in commercio dei prodotti per i quali è richiesta la certificazione.

L'accettazione della richiesta è subordinata alla valutazione ed alla decisione di CSI.

Il presente regolamento è integrato dalle regole particolari relative allo schema di certificazione specifico che definiscono i requisiti applicabili per la certificazione e prassi operative specifiche. In caso di contrasto con quanto previsto dalle regole particolari rimane prevalente quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento vincola CSI e l'Organizzazione richiedente al rispetto di quanto in esso contemplato.

Esso s'intende integralmente conosciuto ed accettato dall'Organizzazione a seguito della sottoscrizione del contratto per la regolamentazione dei rapporti con CSI.

Il presente regolamento definisce le condizioni per la concessione, sorveglianza, estensione, riduzione, sospensione, revoca e rinuncia della certificazione alle Organizzazioni, in riferimento alle procedure di valutazione e certificazione adottate da CSI.

Le eventuali modifiche allo stesso sono rese note da CSI all'Organizzazione.

Nel caso di certificazioni in cui siano coinvolti più richiedenti sotto la responsabilità di un singolo soggetto (associazione, consorzio, capofiliera) le domande di certificazione sono presentate direttamente dal soggetto unico responsabile che deve assumere formalmente (mediante una dichiarazione) le responsabilità delle conformità di tutte le organizzazioni interessate al progetto.

2.1 DEFINIZIONI

Prodotto: Risultato di un processo. Nel presente documento leggasi per prodotto anche processo o servizio

Processo: insieme delle attività regolamentate finalizzate all'ottenimento di un determinato prodotto.

Servizio: è il risultato di almeno un'attività necessariamente effettuata all'interfaccia tra il fornitore ed il cliente ed è generalmente intangibile.

Gruppo di valutazione: persona, o gruppo di persone, che esegue la valutazione delle conformità dell'Organizzazione e/o del prodotto, di cui si richiede la certificazione, rispetto ai requisiti di riferimento.

Il numero, le competenze ed il ruolo dei componenti il gruppo di valutazione sono decisi da CSICERT, sulla base delle caratteristiche dell'Organizzazione e del prodotto, in modo da garantire una capacità d'analisi idonea per l'oggetto della valutazione.

Attività di valutazione: attività, svolta da CSI, per valutare le conformità dell'Organizzazione rispetto ai requisiti di riferimento applicabili; può essere di tipo documentale, ispettivo (visita presso l'organizzazione) o di prova.

Lotto omogeneo o di unità di prodotto: è una quantità omogenea da cui sia possibile prelevare, per gli opportuni esami, dei campioni statisticamente significativi per la valutazione delle caratteristiche e della conformità ai requisiti specificati.

Licenziatario o concessionario: è l'Organizzazione che, menzionata nel seguito con il termine "Richiedente", ha ottenuto la Licenza d'uso del Marchio per uno o più prodotti oggetto della certificazione.

Rilievo: risultato della verifica di conformità che indica il parziale o totale mancato soddisfacimento di uno specifico requisito. I rilievi possono essere identificati con differente terminologia e assumere livelli di classificazione specifica così come definito dalle regole particolari applicabili.

Azioni correttive: azioni per eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di altre situazioni indesiderabili rilevate.

Documento tecnico di riferimento: documenti che specificano le caratteristiche del prodotto oggetto della certificazione ed eventualmente i sistemi di controllo della conformità (ES.: norma nazionale, europea, internazionale, disciplinare tecnico, fascicolo tecnico del prodotto).

Art. 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER CSI

UNI CEI 45011: 1999 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti (applicabile fino a 15/09/2014)

ISO IEC 17065:2012 valutazione della conformità – requisiti per gli organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi (applicabile dal 15/09/2014)

RG-01 Regolamento Accredia per l'accreditamento degli Organismi di certificazione

Elenco leggi e regolamenti applicabili: vedere Regole Particolari

3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE

- Documenti tecnici di riferimento applicabili
- Leggi, regolamenti e direttive applicabili ai prodotti oggetto di certificazione
- Regolamento generale CSI per la certificazione volontaria di prodotti, processi e servizi
- Regole particolari relative allo schema di certificazione specifico.

Art. 4 CONDIZIONI GENERALI PER L'OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Oltre a quanto previsto nel seguito, al fine di ottenere e mantenere la certificazione, l'Organizzazione deve:

- avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, compresi quelli cogenti di legge e regolamentati;
- permettere l'effettuazione, da parte del personale di CSI, dei campionamenti di prodotto previsti dal piano di campionamento specifico e straordinari nel caso se ne presenti la necessità in sede di valutazione e verifica;
- fornire al personale incaricato da CSI tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di valutazione, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutte le aree da valutare, alle registrazioni ed al personale coinvolto, nonché nella risoluzione dei reclami;
- assolvere gli impegni economici inerenti il servizio svolto da CSI;
- comportarsi in modo da garantire che nessun certificato o rapporto, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto;
- mantenere una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese e rendere disponibile, su richiesta di CSI, tali registrazioni;
- soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di CSI entro il periodo di tempo concordato;
- comunicare a CSI il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi di prodotto;
- comunicare tempestivamente a CSI qualsiasi modifica apportata all'Organizzazione o eventualmente al Disciplinary tecnico; qualora CSI ritenga che le modifiche richiedano ulteriori esami, non distribuire prodotti certificati sino alla notifica del consenso di questi;
- mantenere per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio;

Art. 5 FASI DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Le organizzazioni che desiderino ottenere la certificazione devono farne richiesta scritta a CSI, utilizzando l'apposito modulo di domanda/raccolta informazioni/contratto, compilandolo in ogni sua parte e allegando tutta la documentazione eventualmente richiesta dalle regole particolari applicabili.

Il documento (domanda e/o modulo raccolta informazioni e/o contratto) con il quale l'organizzazione inoltra richiesta formale di certificazione deve essere ritornata, firmata e timbrata dal rappresentante legale.

Qualora l'Organizzazione ritenga che alcuni punti del Documento tecnico di riferimento non siano applicabili o necessitino di interpretazioni dovrà renderlo noto alla presentazione della domanda, spiegandone dettagliatamente i motivi. CSI al ricevimento della domanda valuta se i requisiti applicabili siano stati compresi ed accettati e predispone tutte le azioni necessarie perché gli elementi di discordanza vengano risolti prima dell'avvio delle attività di valutazione.

5.2 VALUTAZIONE

La fase di valutazione comincia solo nel momento in cui CSI riceve dall'Organizzazione tutta la documentazione indicata al punto 5.1 prevista dallo schema di certificazione specifico.

CSI informa l'Organizzazione dell'apertura della commessa richiedendo se necessario eventuali correzioni e/o integrazioni attraverso l'invio di comunicazione specifica o inviando direttamente il piano della visita iniziale.

Le attività vengono pianificate ed eseguite da personale qualificato tenendo conto delle esigenze dell'organizzazione e dei vincoli relativi alle necessità contingenti correlate alla verifica dei prodotti e/o dei processi o dei servizi oggetto della certificazione sempre in relazione a quanto prescritto dalle regole particolari.

5.2.1 VISITA DI CHECK UP

L'Organizzazione può richiedere una verifica preliminare (facoltativa).

Tale visita ha lo scopo di valutare la dimensione e la struttura dell'Organizzazione, il suo livello di preparazione e individuare il tipo d'esperienza richiesta al Gruppo di Valutazione da selezionare.

5.2.2 VISITE ISPETTIVE (c/o l'organizzazione)

Hanno l'obiettivo di valutare la conformità dell'Organizzazione richiedente a tutti i requisiti previsti.

La documentazione di riferimento per le verifiche ispettive è composta dal Documento tecnico di riferimento, dal Disciplinare aziendale (se applicabile), dalle regole particolari e dalla check-list di valutazione CSI.

Le visite d'ispezione presso i luoghi di produzione, trasformazione e stoccaggio sono condotte da uno o più Ispettori qualificati, designati tra quelli iscritti nell'elenco degli ispettori CSI, i quali potranno essere accompagnati da personale degli enti che accreditano l'attività di CSI (avente funzione d'osservazione dell'operato dell'Ispettore) o personale in formazione o in qualità di osservatori che non intervengono direttamente nelle attività di verifica.

L'Organizzazione ha facoltà di ruscare l'ispettore designato e l'eventuale osservatore, entro tre giorni dalla notifica della visita d'ispezione motivandone per iscritto le ragioni che saranno valutate da CSI.

Le visite d'ispezione sono effettuate, in numero minimo di una l'anno, secondo le modalità stabilite nei vari schemi di certificazione o, in mancanza di essi, secondo quanto concordato e programmato con l'Organizzazione.

Il piano delle verifiche dettaglia le attività da eseguire durante l'audit.

Le visite ispettive, eseguite sempre con il consenso dell'Organizzazione, possono essere con o senza preavviso; nel caso in cui l'Organizzazione non consenta il libero accesso dell'Ispettore a tutte le aree da valutare ed a tutta la documentazione aziendale necessaria, CSI deciderà sulla base degli elementi di valutazione derivanti da tale comportamento.

Per la classificazione dei rilievi evidenziati durante le verifiche, fatto salvo quanto eventualmente definito da regolamenti specifici o regole particolari, si fa riferimento al criterio seguente:

Commenti, qualora non ne derivino conseguenze né sui prodotti certificati, né sulla conformità delle attività sottoposte a certificazione dell'Organizzazione,

Osservazione, qualora le conseguenze siano limitate alla conformità di un singolo prodotto o lotto non ancora immesso sul mercato, senza intaccare la conformità delle attività sottoposte a certificazione dall'Organizzazione, oppure qualora sia intaccata in maniera non irreversibile la conformità delle aree sottoposte a certificazione in relazione ai Processi svolti dall'Organizzazione,

Non Conformità qualora sia compromessa la conformità di più prodotti o lotti o delle aree sottoposte a certificazione in relazione ai prodotti oggetto della certificazione.

L'Organizzazione, prima della visita, deve avere già attuato tutte le procedure al fine di garantire la conformità del prodotto al Documento tecnico di riferimento ed alle Regole particolari applicabili.

Nel caso vengano rilevati scostamenti classificati in base ai criteri definiti (vedere sopra o regole particolari), l'Organizzazione deve predisporre un piano di azioni correttive da inviare a CSI nei tempi e nei modi concordati.

Per quanto riguarda la gestione dei rilievi e il conseguente rilascio della certificazione vale quanto definito dai singoli schemi.

5.2.3 PROVE SUI PRODOTTI

Le prove sui prodotti (se applicabili), sono condotte su campioni prelevati (dalla produzione e/o dalla trasformazione e/o dal magazzino e/o dal mercato) in modo che siano rappresentativi del sistema di produzione e in numero sufficiente a garantire il risultato con un adeguato livello di confidenza. I criteri di campionamento sono definiti dalle regole particolari.

Il laboratorio, presso cui effettuare le prove, viene scelto dall'Organizzazione tra i laboratori di prova qualificati da CSI secondo quanto previsto dalle regole particolari

Le spese, inerenti a campionamento e analisi di laboratorio, sono a carico dell'Organizzazione.

Le prove sia nella fase iniziale che di mantenimento della certificazione saranno effettuate secondo il programma definito dalle regole particolari.

5.2.4 RAPPORTI DI VALUTAZIONE

A seguito di ogni visita di valutazione presso l'Organizzazione, viene compilato un "Rapporto di verifica ispettiva" che riassume i risultati delle attività svolte che verranno presentati e discussi in una riunione finale alla presenza dei responsabili dell'Organizzazione; gli eventuali rilievi emersi verranno verbalizzati.

5.2.5 VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE

Tale attività è svolta dal comitato di certificazione CSI, che decide sulla conformità dell'Organizzazione, rispetto ai requisiti applicabili e definiti dalle regole particolari, sia nella fase iniziale sia in quella successiva di sorveglianza.

Il comitato delibera quindi la certificazione e l'emissione dei documenti ad essa relativi.

Art. 6 CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO

Al termine delle attività di verifica e di prova svolte, il Comitato di certificazione di CSI decide per il rilascio della certificazione o il mantenimento della stessa.

L'Organizzazione sarà informata formalmente della decisione presa.

Il rilascio del certificato e della licenza per l'uso del Marchio avverrà a seguito del soddisfacimento degli obblighi economici.

6.1 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Nel Certificato di Conformità, rilasciato in seguito a delibera del Comitato di certificazione CSI, conterrà almeno le seguenti informazioni:

- Marchio e riferimenti dell'ente di certificazione
- numero di registrazione della certificazione
- ragione sociale dell'Organizzazione
- unità operativa/e (ed eventuali altre organizzazioni) coinvolta/e nella certificazione
- Documento tecnico di riferimento
- oggetto della certificazione (prodotto/i, processo/i o servizio/i)
- data di rilascio, rinnovo, scadenza ed eventuali aggiornamenti
- eventuali indicazioni aggiuntive relative al prodotto certificato, se previste
- dicitura "la validità del presente certificato è confermata annualmente sulla base delle verifiche di mantenimento effettuate" (se applicabile).

Il prodotto certificato sarà inserito nel "Registro dei prodotti certificati" di CSI, registro che si rende disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

6.2 PUBBLICITA' E USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Il Marchio di certificazione viene definito nelle Regole Particolari.

L'Organizzazione per utilizzare il Marchio deve:

- essere assoggettata al servizio di certificazione CSI;
- i prodotti processi e servizi certificati devono risultare conformi;
- rispettare il presente regolamento ed eventuali ulteriori disposizioni previste da CSI.

Il venire meno di una delle predette condizioni determina la decadenza dal diritto d'uso del Marchio.

Il Marchio è concesso, in uso non esclusivo, sul presupposto del rispetto simultaneo di tutte le seguenti condizioni:

- utilizzare la certificazione solamente per indicare la conformità a requisiti specifici, presenti nei documenti tecnici di riferimento;
- utilizzare il Marchio per contraddistinguere solamente prodotti per cui la certificazione è stata rilasciata;
- non utilizzare la certificazione in modo improprio (ad esempio, per prodotti e/o partite diversi da quelli per cui è stata ottenuta) e comunque tale da portare discredito ad CSI e non fare dichiarazioni circa la certificazione che possano essere considerate da CSI non corrette o non autorizzate;
- non utilizzare il Marchio su prodotti e/o documenti che non riguardino schemi certificati da CSI;
- conservare e tenere a disposizione di CSI copia o campione di ogni documento o oggetto riportante il Marchio;
- indicare, qualora il Marchio venga riportato sulla carta intestata utilizzata anche per scopi commerciali, se l'oggetto della comunicazione riguarda attività non coperte da certificazione;
- non utilizzare il Marchio sui biglietti da visita;
- non apporre il Marchio su documenti emessi dall'Organizzazione stessa (in modo da lasciar intendere che CSI ne attesti la conformità del contenuto);
- in nessun caso concedere sub-licenze;
- nel fare riferimento alla certificazione nei mezzi di comunicazione, come documenti o materiale illustrativo o pubblicità, comportarsi conformemente alle prescrizioni di CSI e comunque sottoporre preventivamente al medesimo ogni messaggio pubblicitario al fine di ottenere l'autorizzazione al lancio;
- informare prontamente CSI circa eventuali situazioni di sua conoscenza che possano configurare l'uso non autorizzato, o comunque improprio, dei riferimenti a CSI da parte di altri soggetti;
- per l'ipotesi di impiego del Marchio unitamente a quello di enti che accreditano l'attività di CSI, sottoporre preventivamente all'approvazione di CSI ogni modalità di utilizzo del doppio Marchio tenendo presente, in particolare, che:
 - il marchio dell'ente d'accreditamento può essere utilizzato solo unitamente al Marchio,
 - non deve apparire che il Marchio dell'ente d'accreditamento riguardi la certificazione,
 - debbono essere rispettate le prescrizioni per l'utilizzo del Marchio dell'ente d'accreditamento.

- contestualmente alla rinuncia, alla sospensione od alla decadenza dall'uso del Marchio l'Organizzazione deve:
 - cessare immediatamente il suo utilizzo e la distribuzione d'ogni materiale che lo riproduca;
 - non utilizzare qualsiasi segno uguale o confondibile con lo stesso, o comunque suscettibile di provocare inganno o confusione ai consumatori.

6.3 USO NON CORRETTO E FRAUDOLENTO DEL MARCHIO

E' fraudolento l'uso del Marchio quando questo può trarre in inganno l'acquirente sulla natura, qualità od origine del prodotto oppure quando non sia usato conformemente al presente Regolamento o da quanto disposto dalle Regole Particolari.

In modo specifico è uso fraudolento del Marchio l'applicazione sui prodotti:

- per i quali la domanda non è stata ancora presentata o la concessione non è stata ancora rilasciata o è stata rifiutata;
- per i quali è stata revocata la concessione.

L'uso non corretto del Marchio è sanzionato con provvedimento adottato dal comitato di certificazione CSI nell'ambito di quelli previsti dal punto 11 del presente Regolamento.

L'uso fraudolento del Marchio è perseguito a termini di legge.

6.4 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:

- a) modifiche del Documento tecnico di riferimento;
- b) modifiche al presente Regolamento;
- c) modifiche delle condizioni economiche.

Nei casi a) e c), CSI ne darà comunicazione al concessionario, il quale avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni, entro il termine definito (salvo se non già precisato nella norma) o di rinunciare alla concessione.

Nel caso di mantenimento della concessione, CSI avrà la facoltà di ripetere le attività di verifica, la cui spesa sarà a carico del concessionario secondo le tariffe del medesimo.

Nel caso b) in cui CSI apportasse alle prescrizioni del presente Regolamento modifiche che prevedono l'accettazione da parte dell'Organizzazione certificata, CSI ne darà regolare comunicazione, con contestuale pubblicazione sul proprio sito web www.csi-spa.com.

Qualora l'Organizzazione certificata non risponda entro un (1) mese dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta variazione del Regolamento, le relative modifiche s'intenderanno tacitamente accettate.

Art. 7 SORVEGLIANZA

Nell'arco del periodo di validità della certificazione, CSI effettuerà almeno una volta l'anno (o con frequenze differenti secondo quanto previsto dalle regole particolari) controlli sui prodotti/processi/servizi e organizzerà delle visite ispettive allo scopo di verificare il mantenimento della conformità a tutti i requisiti indicati nelle Regole particolari.

Qualora emergano dei rilievi, l'Organizzazione deve definire le modalità di trattamento degli stessi e le relative azioni correttive ed impegnarsi ad attuarle entro i tempi concordati con CSI.

Il Comitato di certificazione di CSI valuterà l'applicabilità e l'efficacia di tali azioni.

Il mancato rispetto degli impegni comporterà la sospensione o la revoca della validità della certificazione.

Se vengono riscontrate situazioni, che possono recare danno alla sicurezza del consumatore, può essere chiesto il ritiro del prodotto dal mercato e/o revocato/sospeso il certificato.

Gli oneri, relativi alle attività di sorveglianza e di eventuale ritiro del prodotto dal mercato, sono a carico dell'Organizzazione.

Art. 8 MODIFICHE ED ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione, qualora voglia effettuare cambiamenti strutturali significativi sulla linea produttiva della propria Organizzazione o modificare il campo di applicazione della certificazione, deve darne comunicazione a CSI in forma scritta.

A seguito di ciò CSI effettua le attività di valutazione ritenute necessarie e comunica il risultato all'organizzazione.

Le modifiche della certificazione possono riguardare:

- a) modifiche della ragione sociale;
- b) estensione della certificazione a nuovi prodotti o processi non contemplati nella richiesta iniziale;
- c) riduzione della certificazione relativa ad uno o più prodotti
- d) estensione ad ulteriori unità produttive.
- e) eventuali altri elementi previsti nel documento tecnico di riferimento (per esempio modifiche alle caratteristiche dei prodotti/processi certificati).

Art. 9 VALIDITA' E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Nel contratto è specificata la sua validità per singolo schema: alla scadenza del contratto questo può essere rinnovato per un ulteriore periodo fatte salve differenti modalità definite dalle regole particolari

L'Organizzazione deve mantenere aggiornato CSI circa i propri dati, ogni volta che vi siano delle modifiche, in modo che questi siano valutati da CSI.

Tale verifica ha lo scopo di consentire un efficace riesame, anche a livello documentale, della conformità del prodotto ai requisiti dichiarati nel Documento tecnico di riferimento.

Art. 10 RINUNCIA, RIDUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

10.1 RINUNCIA

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione, nei seguenti casi:

- a) alla scadenza del Certificato, dando preavviso scritto di 3 (tre) mesi;
- b) nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento o delle regole particolari;
- c) nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche;
- d) nel caso di variazioni del Documento tecnico di riferimento, come menzionato al punto 5.4.

Nei casi b), c) e d) l'Organizzazione deve dare comunicazione della propria decisione entro 4 (quattro) mesi dalla data di notifica delle variazioni da parte di CSI.

A seguito della rinuncia, l'Organizzazione s'impegna a:

- restituire l'originale del Certificato o provvedere alla sua distruzione;
- non utilizzare la dichiarazione di certificazione ed eliminare da tutti i prodotti e documenti ogni riferimento o simbolo relativo alla certificazione.
- cessare immediatamente l'utilizzo del Marchio e la distribuzione d'ogni materiale che lo riproduca; è concesso il suo utilizzo esclusivamente in relazione alle aree o ai processi che rimangono certificati;

La rinuncia comporta da parte di CSI:

- la cancellazione dell'Organizzazione dal registro delle certificazioni;
- la non ammissione di un'eventuale domanda di certificazione della stessa Organizzazione prima che sia passato un anno dalla data di rinuncia, salvo eccezioni valutate dal Comitato di certificazione o diversa indicazione prevista dagli schemi di certificazione specifici (es. schemi proprietari)

10.2 RIDUZIONE

I casi in cui è applicabile la riduzione della certificazione sono i seguenti:

- caso in cui l'Organizzazione intenda ridurre lo scopo della certificazione o il numero dei prodotti certificati, che viene gestito come una modifica al certificato.
- Nel caso in cui CSI, a seguito delle attività di valutazione, abbia rilevato evidenze di non applicazione di un'attività compresa nello scopo o mancato rispetto di requisiti (che l'organizzazione non è in grado o non intenda risolvere) relative ad uno specifico prodotto.

In questi casi non è pregiudicata la possibilità da parte dell'Organizzazione di restare licenziatario del marchio per altri prodotti certificati

La procedura applicata nei casi di riduzioni della certificazione è quella prevista per la modifica.

10.3 SOSPENSIONE

La validità della certificazione può essere sospesa da CSI nei seguenti casi:

- a) se vengono riscontrate gravi carenze nell'applicazione di quanto previsto dalle regole particolari o dal presente regolamento;
- b) se l'Organizzazione ha fatto un uso scorretto o improprio del Certificato e/o del marchio e non ha preso i provvedimenti richiesti da CSI;
- c) se l'Organizzazione ha apportato modifiche che non siano state accettate da CSI;
- d) in presenza di importanti ristrutturazioni aziendali;
- e) insolvenza dopo il primo richiamo.

La sospensione è comunicata all'Organizzazione per iscritto, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione viene revocata solo dopo che CSI abbia accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti.

L'Organizzazione s'impegna a sostenere le spese delle verifiche; i diritti annui per il mantenimento della certificazione sono dovuti dall'Organizzazione a CSI anche nel periodo di sospensione.

Nel caso d) la sospensione della certificazione può essere richiesta dall'organizzazione stessa che dovrà in tal caso inoltrare richiesta scritta a CSI specificando i tempi entro i quali prevede possano essere ripristinate le condizioni per la verifica della possibilità di revoca della sospensione.

La sospensione può avere una durata massima di 12 (dodici) mesi, trascorsi i quali, se non possono essere verificate le condizioni per il ripristino della certificazione, questa verrà revocata.

10.4 REVOCA

La revoca della certificazione può essere decisa da CSI e comunicata per iscritto all'Organizzazione nei seguenti casi:

- a) quando le cause che hanno determinato la sospensione non vengano rimosse entro 6 (sei) mesi;
- b) se vengono riscontrate delle gravi carenze rispetto ai requisiti applicabili;
- c) non osservanza, conseguente a negligenza grave, di quanto disposto nel presente Regolamento;
- d) frequenti inosservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave;
- e) fallimento o liquidazione dell'Organizzazione;
- f) sospensione della fornitura del prodotto o del servizio;
- g) per rifiuto od ostacolo alle visite ispettive;
- h) per non appropriato uso della certificazione;
- i) per morosità nei pagamenti dei servizi di CSI;
- j) se richiesto da ACCREDIA o da chi ne abbia titolo;
- k) per ogni altro serio motivo a giudizio di CSI.

A seguito della revoca, l'Organizzazione si impegna a:

- restituire l'originale del Certificato o provvedere alla sua distruzione;
- non utilizzare la dichiarazione di certificazione ed eliminare da tutti i prodotti e documenti ogni riferimento o simbolo relativo alla certificazione.

La revoca comporta da parte di CSI:

- la cancellazione dell'Organizzazione dal registro delle certificazioni;
- la non ammissione all'istruzione di un'eventuale nuova domanda di certificazione della stessa Organizzazione prima che siano passati due anni dalla data di revoca, salvo eccezioni valutate dal Comitato di certificazione o diversa indicazione prevista dagli schemi di certificazione specifici (es. schemi proprietari)

Art. 11 SANZIONI

Il comitato di certificazione, terminate le attività di valutazione, se ha rilevato delle carenze può comminare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto; viene rivolto all'Organizzazione a seguito del rilievo di gravi carenze e può contenere anche una o più prescrizioni,
- b) diffida ad adempiere le prescrizioni; consiste in un richiamo ultimativo al rispetto di una precedente prescrizione impartita da CSI,
- c) sospensione o ritiro della certificazione; prevede la soppressione delle indicazioni di conformità del prodotto ed impedisce la commercializzazione di uno o più lotti di prodotto,
- d) sospensione della certificazione di una o più aree sottoposte a certificazione in relazione ai processi svolti; ha la durata massima di 12 mesi e, pur vigendo l'obbligo del rispetto delle Regole particolari applicabili di riferimento anche nel periodo di sospensione, in questo periodo impedisce la certificazione di tutti i prodotti o di quelli relativi all'area/e o al processo/i sospesi,
- e) ritiro della certificazione di una o più aree sottoposte a certificazione in relazione ai processi svolti; esclude l'Organizzazione o l'area/e o il processo/i da CSI per un periodo non inferiore a 12 mesi al termine del quale, qualora sia richiesta la certificazione, si dovrà procedere ad una nuova valutazione della conformità iniziale.

Al fine di determinare gli eventuali periodi di preavviso all'efficacia della sospensione o del ritiro della certificazione, CSI terrà conto delle situazioni che hanno determinato il provvedimento.

Nel caso in cui il prodotto venga dichiarato pericoloso il relativo provvedimento avrà efficacia immediata, in ogni altra ipotesi il preavviso non potrà comunque essere superiore a sessanta giorni.

E' fatta salva la possibilità per CSI di dare informazione al mercato e/o agli enti preposti in merito ai provvedimenti sanzionatori attuati, secondo quanto eventualmente previsto dalle regole di accreditamento o dalle regole particolari specifiche.

Ogni decisione del comitato di certificazione CSI sarà tempestivamente comunicata in forma scritta all'Organizzazione.

Art. 12 RECLAMI, APPELLI E CONTENZIOSI

12.1 RECLAMI

L'Organizzazione potrà presentare reclamo a CSI, in forma scritta, nel caso ritenga che la qualità del servizio di certificazione offerto non risponda a quanto dichiarato nel presente Regolamento.

12.2 APPELLI

L'Organizzazione può fare appello contro le decisioni di CSI, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione per la tutela del proprio interesse; l'appello è la segnalazione di non accettazione di una decisione presa da CSI.

CSI esamina l'appello entro 3 (tre) mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti dell'Organizzazione.

Ogni spesa relativa all'appello rimane a carico dell'Organizzazione, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

12.3 CONTENZIOSI

Qualsiasi controversia, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale che avrà sede a Milano, e che sarà composto di tre Arbitri:

- uno nominato da CSI
- uno dal Concessionario
- il terzo (con funzioni di Presidente) nominato dai primi due in accordo tra loro o, in ipotesi di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale sarà competente a nominare anche l'arbitro per quella Parte che, invitata a nominare il proprio arbitro, abbia omesso di provvedervi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina inviata dall'altra Parte.

Il Collegio fisserà le norme di procedura, in relazione alla particolare natura della controversia, restando obbligatoria la sola osservanza del principio del contraddittorio.

Gli arbitri decideranno secondo il diritto entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di costituzione del Collegio.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico del soccombente.

La sede dell'arbitrato è Milano.

Art. 13 TARIFFE

Le tariffe per il servizio di certificazione svolto da CSI sono approvate **dall'AD di CSI**.

Le tariffe sono suscettibili d'eventuali variazioni; in caso di variazione le nuove tariffe sono comunicate a tutti i concessionari almeno trenta giorni prima della data prevista d'entrata in vigore; il concessionario ha diritto di rinunciare alla concessione del Marchio, entro 4 (quattro) mesi dalla data di spedizione della comunicazione.

Nel periodo di preavviso, al concessionario che si avvale della facoltà di rinuncia, sono praticate le tariffe anteriori alle variazioni.

Art. 14 CONSENSO AL SUBAPPALTO

L'Organizzazione prende conoscenza del fatto che CSI per l'esecuzione delle attività d'ispezione e per quelle di prova ha facoltà di servirsi d'organismi esterni in possesso dei prescritti requisiti di competenza, idoneità e terzietà in relazione ai quali CSI assume e mantiene la piena responsabilità per ogni attività subappaltata, nonché per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione.

In relazione a quanto sopra ed in mancanza d'esplicite osservazioni in senso contrario, da riportare all'interno della richiesta di certificazione, si ritiene acquisito il consenso dell'Organizzazione al subappalto delle dette attività.

Art. 15 RISERVATEZZA

CSI, salvo consenso dell'Organizzazione o disposizioni di legge e del presente Regolamento od ordine dell'Autorità Giudiziaria, s'impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni aziendali di cui verrà eventualmente in possesso nel corso della durata del contratto con l'Organizzazione.

Informazioni, relative ad un prodotto/processo/servizio, saranno divulgate a terzi solo dopo ottenimento del consenso scritto da parte dell'Organizzazione.

Nel caso in cui intervengano prescrizioni legislative, in base alle quali altre informazioni debbano essere rese note a terzi, CSI metterà al corrente l'Organizzazione circa le informazioni fornite.